

Proposta di modifica del

# **Regolamento per la navigazione in acque interne nella Provincia di Roma**

per i

## **NATANTI a REMI e a PAGAIA**

### **Testo proposto**

La navigazione di natanti a remi o a pagaia entro i 500 metri dalla costa è libera.

La navigazione di natanti a remi o a pagaia oltre i 500 metri dalla costa è subordinata alle seguenti caratteristiche e dotazioni:

1. che il natante sia per costruzione inaffondabile o sia reso inaffondabile con riserve galleggianti o gavoni stagni. Per inaffondabile è da intendersi che in caso di rovesciamento il natante rimanga in posizione orizzontale e abbia una riserva di galleggiamento complessiva superiore alla somma del peso delle persone e del natante stesso;
2. che il natante sia dotato di anelli o di maniglie o di tientibene (di costruzione o di acciaio o di corda) idonei per una sicura presa dall'acqua e per un eventuale rimorchio;
3. che vi sia a bordo per ciascuna persona, ancorché non indossato, un gilet di galleggiamento con marcatura CE, con una spinta idrostatica minima di 50N, di taglia adeguata al peso della persona, dotato di fischietto assicurato con cordino al gilet stesso.

### **Commento**

Dal confronto tra le fonti normative italiane e quelle degli altri stati europei e d'oltre oceano emerge che il complesso di norme e di interpretazioni che contraddistinguono il nostro paese penalizza fortemente e irragionevolmente la navigazione a pagaia in Italia rispetto a quella praticabile all'estero; e palesa una realtà ben lontana dal garantire un'adeguata sicurezza della navigazione.

Per quanto riguarda le nostre acque (interne ed esterne) si evidenzia una normativa frastagliata e sperequativa. Esiste infatti un'ordinanza per ogni bacino di acqua lacustre e un'ordinanza per ogni tratto costiero (ove per tratto costiero si intendono anche poche miglia). In alcuni casi esistono regolamentazioni della navigazione diverse riguardo ad uno stesso bacino lacustre (ad es. per i laghi italiani condivisi tra più autorità o per i laghi condivisi con altri stati).

L'effetto che si raggiunge è opposto alla volontà di semplificare e uniformare le norme nazionali come originariamente era stato dettato dalle stesse. Ciò non garantisce l'osservanza della legge, né da parte di chi esercita questi sport, né da parte di chi deve applicare le norme. Inoltre impedisce la crescita di un settore che ha grandi potenzialità turistiche e che potrebbe dare lavoro e sostegno in azioni di recupero ambientale e soccorso marino fluviale e lacustre.

Nello specifico l'attuale navigazione a pagaia è regolata:

1. dai regolamenti/ordinanze locali
2. dal decreto legislativo 171/2005 nazionale

Con i regolamenti/ordinanze il concetto di sicurezza della navigazione lungo le coste per i natanti a pagaia è stato stravolto: mentre prima essi **potevano** navigare entro i

200/300/400/500 metri dalla costa perché privi di motore e quindi non pericolosi per i bagnanti, oggi **devono** navigare entro i 200/300/400/500 metri. La giurisprudenza ha lamentato più volte il ricorso smodato alla ordinanza/regolamento in deroga alla legge primaria. Questo smodato ricorso crea confusione in chi deve rispettare le norme e in chi deve operare per farle rispettare. Per di più, lasciando margine arbitrario di interpretazione, ne facilita il non rispetto da parte dei più indisciplinati.

Il d.lgs.171/2005 non nomina le canoe assieme ai cosiddetti "natanti da spiaggia" richiamati all'art.27/3/c; conseguentemente le canoe ricadrebbero correttamente nella casistica dell'art.27/3/a, cioè nella navigazione consentita entro 6 miglia dalla costa; e, qualora dovessero disporre della documentazione richiesta ("dichiarazione di conformità", non essendo imbarcazioni a motore) anche entro le dodici miglia (art.27/3/b). E' pertanto errata e inutilmente vessatoria l'interpretazione che fa ricadere le canoe tra i cosiddetti natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, etc), alcuni dei quali ormai anche desueti. Infatti esiste una sostanziale differenza di capacità di navigazione tra natanti di tipo da spiaggia e natanti rispondenti a certe caratteristiche di sicurezza che in altri Stati portano alla certificazione entro le 6 miglia o illimitata. La navigazione d'altura, per determinate imbarcazioni a pagaia alla portata di tutti e ormai molto diffuse, è cosa praticata da millenni e in acque ben più pericolose di quelle del Mediterraneo, addirittura per traversate oceaniche. Nel corso degli anni numerose imprese, compiute da semplici sportivi allenati e avvezzi alla pagaia, e le maratone organizzate a livello mondiale dalla ICF (International Canoe Federation) hanno dimostrato le capacità di navigazione di queste imbarcazioni. Il riconoscimento di questa differenza pone il dettato della d.lgs.171/2005 sotto una diversa luce.

Ulteriori considerazioni possono essere fatte dopo aver interpellato, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, gli organi europei e americani preposti alla emanazione delle direttive in materia: le risposte sono state che se non vi è una direttiva motivata che regolamenti la navigazione a pagaia, tale navigazione è libera. Un sondaggio effettuato tra gli enti e le federazioni europee di canoa dimostra che effettivamente funziona così in Germania, Inghilterra, Scozia, Belgio, Norvegia, Svizzera e in parte Francia. Funziona così persino negli accordi presi sugli specchi d'acqua interni comuni (vedi Germania, Austria, Svizzera). Paradossalmente la stessa Italia, nella convenzione sottoscritta con la Svizzera (per la navigazione del lago di Lugano e del Lago Maggiore), lascia libera la navigazione in quelle acque.

E' da queste considerazioni, da approfondito studio della normativa e da confronti con realtà italiane e non che ci apprestiamo a presentare la proposta di regolamento per la navigazione in acque interne per natanti a remi o a pagaia nella Provincia di Roma, tenendo conto che tale norma si applicherebbe a laghi il più grande dei quali (Bracciano) non ha alcun punto più lontano di 2 miglia dalla costa, una distanza che ogni canoista di media capacità copre in meno di mezz'ora con qualunque tipo di canoa. Restiamo volentieri a disposizione per dimostrazioni e approfondimenti.

16 maggio 2014

FIRMATO:

Andrea Ricci, istruttore di canoa FICK, via Fucino 4b 00199 Roma

seguono firme di federazioni e associazioni canoistiche, istruttori di canoa, canoisti